




REGIONE DEL VENETO



I
- -
U
- -
A
- -
V



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

LE UNIVERSITA' DEL VENETO

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), di seguito Regione, nella persona di Luca Zaia nato a Conegliano (TV) il 27 marzo 1968 in qualità di Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – Venezia

e

le Università di Padova - C.F. 80006480281, di Venezia “Ca’ Foscari” - C.F. 80007720271, IUAV di Venezia - C.F.80009280274, di Verona - C.F. 93009870234, di seguito “Università del Veneto”, nella persona dei Magnifici Rettori:

Prof. Rosario Rizzuto nato a Roma il 15 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università degli Studi di Padova, Via 8 febbraio 2 - Padova,

Prof. Michele Bugliesi nato a Udine il 31 maggio 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, Dorsoduro 3246, Venezia,

Prof. Alberto Ferlenga nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce 161 Tolentini, Venezia,

Prof. Nicola Sartor nato a Bolzano il 14 marzo 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università degli Studi di Verona, Via S. Francesco 22, Verona;

dato atto

che la Giunta regionale, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con Istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le Università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

che, in data 17 agosto 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020;

che, con provvedimento n. 216 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale ha approvato l'integrazione al "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 nella parte relativa al "Percorso di scoperta imprenditoriale" in attuazione del percorso di "Fine Tuning" di cui alla DGR n. 2276 del 30 dicembre 2016;

che, il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente costituisce condizionalità ex ante all'attuazione delle Azioni di cui all'Asse 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione" del POR FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015;

che la Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge regionale, predispose il "Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", di durata triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione;

che il Piano è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 2016, con deliberazione n. 74;

che il Piano strategico, in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, è finalizzato all'identificazione degli obiettivi generali e rappresenta uno dei fondamentali strumenti di attuazione della normativa regionale di riferimento i cui contenuti sono alla base delle attività di programmazione della Regione in materia di ricerca e innovazione. Invero, il Piano si inserisce in un contesto sinergico tra gli altri strumenti normativi e di programmazione quali la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, RIS3 Veneto, che definisce le

traiettorie e le modalità strategiche della ricerca e innovazione nella Regione, il POR, parte FESR, 2014-2020 e la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese;

che la strumentazione di programma è soggetta a verifica sia in relazione alle scelte strategiche individuate dalla Regione sia in relazione ai soggetti chiamati a condividerne la realizzazione;

che la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull'interpretazione dell'articolo 90, comma 1, lettera c del Codice);

che, con sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un'altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale espressione un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, quindi, non esercita a titolo principale un'attività lucrativa sul mercato;

che, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, il Consiglio dell'ANAC si è pronunciato sulle "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici";

premesso che

nell'ambito delle proprie prerogative, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle finalità regionali, favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.

Articolo 2 (Finalità)

1. Regione e Università del Veneto, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, in un quadro strategico - programmatorio comune, nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti comunitari, concordano di:
 - a. favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;
 - b. cooperare per la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali, economici ed infrastrutturali della Regione;
 - c. supportare l'innovazione e l'internazionalizzazione mediante il potenziamento della competitività del sistema veneto anche mediante l'attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche aventi carattere sperimentale;
 - d. promuovere, in relazione alle finalità dell'Accordo, e ai soggetti presenti in ambito territoriale regionale, la partecipazione dei dipartimenti e dei centri universitari, delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, degli enti ed istituti di ricerca;
 - e. individuare opportuni canali di comunicazione finalizzati alla conoscenza, alla partecipazione e alla condivisione degli interventi a favore del sistema economico regionale.

Articolo 3

(Azioni)

1. La collaborazione fra Regione e Università del Veneto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, si caratterizza, prioritariamente, per le seguenti tipologie di azioni:
 - a. elaborazione, realizzazione, coordinamento di iniziative, azioni, progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo competitivo del sistema economico regionale e alla finanza pubblica mediante la pianificazione di studi e ricerche funzionali al sistema produttivo della Regione in relazione alle finalità previste dalla normativa regionale e nazionale e dagli obiettivi connessi alla programmazione comunitaria regionale attivando sinergie utili anche per la partecipazione a programmi comunitari e internazionali, mediante:
 - a1. il sostegno e il potenziamento allo sviluppo di attività strumentali e di supporto alla ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico, all'innovazione e all'internazionalizzazione per applicazioni connesse ai settori economici regionali con particolare riferimento alle aree di specializzazione intelligente e alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche,
 - a2. il sostegno, la collaborazione, l'attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche a carattere sperimentale con significative ripercussioni sul sistema economico regionale,
 - a3. la partecipazione sinergica delle strutture universitarie, delle imprese, dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e degli enti ed istituti di ricerca specialistici, presenti sul territorio;
 - b. elaborazione e realizzazione di specifiche iniziative e progetti aventi finalità di supporto al sistema economico regionale, mediante:
 - b1. la partecipazione delle imprese, dei distretti industriali e delle reti innovative regionali al processo di integrazione europea anche in collaborazione con gli Uffici della Commissione Europea sul territorio regionale, quali "Eurosportello" e rete "EEN",
 - b2. l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi regionali, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare, nell'ambito delle azioni regionali, dei fondi strutturali comunitari e delle attività programmate dai Cluster Tecnologici Nazionali;

- b3. la collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza della Regione a Bruxelles e, più in generale, con il sistema Europa;
- c. supporto tecnologico e scientifico per lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie informatiche e per la realizzazione di un eco-sistema digitale costituito da infrastrutture e servizi di e-government interoperabili, integrati per lo sviluppo di smart cities and communities, a beneficio del tessuto socio-economico regionale.

Articolo 4

(Soggetto attuatore)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, le Università del Veneto, si avvalgono, in via esclusiva, con le modalità previste oltre che dagli ordinamenti giuridici applicabili per la realizzazione delle azioni di esecuzione, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo di Programma, della Fondazione Univeneto con sede in Padova, Via 8 febbraio, 2, istituita con atto n. 36097/10938, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, il 2 novembre 2011. La Fondazione non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse delle Università del Veneto.
2. Univeneto ha, tra gli scopi statutari, quello di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui operano le Università e di svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi sociali. Può, ancora, promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università e altre istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali; stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati, favorire e sostenere le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, Fondazione Univeneto opera in forma diretta o avvalendosi, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia, di altri soggetti pubblici e/o privati.

Articolo 5

(Cabina di Regia)

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, è istituita una Cabina di Regia che avrà particolare valenza nel condividere

un metodo di lavoro comune, per promuovere e sostenere l'azione nella sua interezza, anche nell'ottica di capitalizzare i risultati raggiunti per orientare i successivi interventi e monitorare le iniziative realizzate, individuando eventuali difficoltà ed azioni correttive, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

2. In particolare, la Cabina di Regia predispone il Programma annuale di azione entro il mese di settembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle previste iniziative, propone gli eventuali interventi integrativi o modificativi allo stesso nel corso della sua esecuzione e le eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Accordo di Programma Quadro.
3. La Cabina di Regia, presieduta dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, è composta, per la Regione del Veneto, dal Direttore dell'Area Sviluppo Economico, dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dall'Amministratore di Veneto Innovazione, per la Fondazione, dai componenti della IV^a Commissione di Univeneto.
4. Gli atti assunti dalla Cabina di Regia si intendono approvati a maggioranza semplice. Prevale il voto del Presidente in caso di parità numerica.

Articolo 6

(Convenzioni operative)

1. Per la realizzazione delle azioni contenute nel Programma annuale di azione, Regione e Università del Veneto provvedono alla stesura di una o più Convenzioni operative che saranno approvate con le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. La Convenzione operativa stabilisce, in particolare, le tipologie di intervento con le relative azioni da realizzare e la quantificazione economica di massima, mentre le modalità operative che regolano le singole azioni progettuali, i tempi di esecuzione, l'attribuzione della spesa e la quantificazione del personale necessario, sono demandate all'approvazione della Cabina di Regia con le modalità di cui all'articolo 5.
3. L'attività proposta e approvata dalla Cabina di Regia nel Programma annuale può interessare più anni di attività, comunque compresi in una tempistica non superiore alla durata del presente Accordo. In questa ipotesi l'intero programma sarà suddiviso in azioni funzionali indipendenti, ma sinergiche sia nella progettualità che nella spesa. Il progetto sarà approvato nella sua interezza e le singole azioni funzionali indipendenti faranno carico all'attività programmata di anno in anno sino alla sua completa realizzazione.

4. Ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste dalle Convenzioni operative, la Regione potrà mettere a disposizione spazi attrezzati all'interno delle proprie sedi-uffici. Si esclude, in ogni caso, che ciò comporti, per l'Amministrazione regionale, l'insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.

Articolo 7
(Finanziamenti)

1. Le risorse per il finanziamento delle singole Convenzioni operative sono messe a disposizione dai sottoscrittori, nell'importo e con le modalità dagli stessi stabilite, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo di Programma.
2. Le Convenzioni operative possono prevedere la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e/o privati. In questo caso, dovrà essere sottoscritto un atto di intesa con il quale si stabilisce il ruolo, l'ambito di intervento, le attività, i costi di adesione e le condizioni di partecipazione di ogni aderente ad una o più iniziative previste dalla Convenzione operativa.

Articolo 8
(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programmazione Quadro)

1. Il Programma annuale di azione è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e sulle attività svolte in attuazione del Programma relativo all'anno di riferimento.

Articolo 9
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Accordo di Programma Quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di anni 5 (cinque).
2. L'Accordo è tacitamente rinnovato, di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, salvo modifiche previamente concordate tra le Parti o disdetta di una di esse con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla naturale scadenza.

3. In sede di prima attuazione Regione e Università del Veneto si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa per rendere operativo il presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Regione del Veneto
Luca Zaia

Università degli Studi di Padova
Prof. Rosario Rizzuto

Università degli Studi di Venezia
Ca' Foscari
Prof. Michele Bugliesi

Università IUAV di Venezia
Prof. Alberto Ferlenga

Università degli Studi di Verona
Prof. Nicola Sartor
